

REGOLAMENTO (CE) N. 965/1999 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione,
 dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio
 dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo⁽¹⁾, modi-
 ficato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/97⁽²⁾, in
 particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 55, paragrafo 7, del regola-
 mento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987,
 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivini-
 colo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
 1627/98⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'e-
 sportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai
 volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo
 sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati
 commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n.
 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commis-
 sione può adottare misure particolari per evitare il supera-
 mento della quantità prevista o del bilancio disponibile
 nel quadro di tale accordo;

considerando che, in base alle informazioni relative alle
 domande di titoli di esportazione di cui dispone la
 Commissione alla data del 5 maggio 1999, la quantità
 ancora disponibile per il periodo fino al 30 giugno 1999,
 di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE)

n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si
 adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione
 con fissazione anticipata della restituzione; che, di conse-
 guenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme
 di accettazione delle domande presentate tra il 1° maggio
 e il 4 maggio 1999 e sospendere fino al 30 giugno 1999 il
 rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la
 presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della
 restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono
 state presentate tra il 1° maggio e il 4 maggio 1999 nel
 quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati
 nella misura del 24,4 % dei quantitativi richiesti.

2. Fino al 30 giugno 1999, sono sospesi il rilascio di
 titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo
 per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 5
 maggio 1999, nonché la presentazione di domande di
 titolo a partire dal 7 maggio 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
 ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 186 del 16.7.1997, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.